### **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 1979

relativa all'irrogazione di un'ammenda ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 17 all'impresa « Fabbrica Lastre di vetro Pietro Sciarra SpA », con sede in Roma

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(80/335/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (1), in particolare gli articoli 14 e 15,

preso atto dei motivi di difesa contenuti nella lettera del 23 luglio 1969 e formulati dalla società Fabbrica Lastre di vetro P. Sciarra conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e al regolamento n. 99/63/CEE della Commissione (2),

sentito il parere emesso il 30 novembre 1979, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 17, dal comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

I

1. considerando che il direttore generale della concorrenza, in data 30 maggio 1978, rilasciò a due funzionari della direzione ispezione un mandato scritto a procedere a una visita di accertamento ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 17 presso la sede della società Fabbrica Lastre di vetro P. Sciarra SpA in Roma, via dei Volsci 120;

che detta visita di accertamento fu effettuata il 1º giugno 1978, in presenza di due dirigenti della società e del rappresentante della competente autorità italiana;

che scopo essenziale della visita di accertamento era di ottenere informazioni sulla produzione e la commercializzazione del vetro nel territorio della Comunità e, in particolare, prendere visione di tutta la corrispondenza intercorsa, a far tempo dal 1º gennaio 1975, tra la Fabbrica P. Sciarra e altri produttori di vetro, nonché tra la predetta Fabbrica P. Sciarra e la società fiduciaria Fides, Unione fiduciaria SpA corrente a Milano, espletante per conto dei produttori stessi attività di coordinamento e/o di controllo in materia di produzione e/o commercializzazione del vetro;

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62. (2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63. 2. considerando che gli ispettori della Commissione, previa esibizione dei loro mandati, richiamarono l'attenzione della società sulle disposizioni degli articoli 14 e 15 del regolamento n. 17, relative ai poteri di accertamento della Commissione, e, in particolare, sulle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, menzionate dal testo dei mandati, secondo cui la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese che, pur sottoponendosi agli accertamenti, presentino, intenzionalmente o per negligenza, in maniera incompleta i libri e/o altri documenti aziendali richiesti;

che i responsabili della Fabbrica Lastre di vetro P. Sciarra, debitamente invitati, dichiararono di voler sottomettersi agli accertamenti;

3. considerando che nel corso della visita di accertamento del 1º giugno 1978, come risulta dal processo verbale redatto nell'occasione, gli ispettori della Commissione chiesero alla società Fabbrica P. Sciarra di precisare quali fossero i suoi rapporti con la società Fides, e la data in cui detti rapporti erano stati instaurati, come pure quali fossero lo scopo e il risultato della visita effettuata dal sig. Roberto Sciarra alla sede della Fides nel mese di febbraio del 1978;

che gli ispettori della Commissione invitarono altresì la Fabbrica P. Sciarra a produrre tutta la corrispondenza scambiata con la società Fides relativamente al settore del vetro, nonché con altri produttori di vetro;

4. considerando che, rispondendo a tali domande, la società Fabbrica Sciarra dichiarò che le sue relazioni con la Fides si erano limitate a un incontro, nel mese di febbraio del 1978, presso la sede della società fiduciaria, allo scopo di richiedere l'elaborazione di statistiche semestrali e annuali sulle importazioni di vetro in Italia, nonché un'analisi sui mercati e sui prezzi all'estero, nella prospettiva di eventuali esportazioni;

che delle domande poste e delle risposte della società Fabbrica Sciarra è dato atto nel processo verbale stilato in loco nel corso della visita di accertamento e firmato dal presidente della società;

H

- 5. considerando che, nel corso di una visita di accertamento effettuata il 7 febbraio 1979 ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 17 presso la sede di Milano della società Fides, gli ispettori della Commissione presero copia dei seguenti documenti:
- a) Protocollo d'accordo, datato 30 marzo 1976 e applicabile fino al 1978, tra le società Fabbrica Pisana Saint-Gobain, SIV Società italiana vetro SpA e Fabbrica Lastre di vetro P. Sciarra SpA.

Il contenuto di detto protocollo è, in sintesi, il seguente :

- un accordo di specializzazione per talune categorie di vetro piano, avente efficacia a decorrere dal 1° aprile 1976;
- un accordo di limitazione delle vendite sul mercato italiano con l'attribuzione di quote quantitative;
- il conferimento alla società Fides dell'incarico di controllare le quantità prodotte e vendute, in particolare mediante verifiche contabili presso le sedi e i magazzini delle imprese produttrici;
- un sistema di controllo del livello dei prezzi di listino e dei prezzi realmente praticati dai produttori.
- b) Una lettera inviata in data 8 aprile 1976 dalla Fabbrica Lastre di vetro P. Sciarra SpA alla Fides.

Con questa lettera viene confermato alla Fides, a partire dal 1º aprile 1976 e per tutta la durata dell'accordo del 30 marzo 1976, il mandato conferitole di raccogliere ogni informazione e documento, prendendone copia, necessari per l'esecuzione degli incarichi di cui al citato protocollo.

Essa autorizza gli incaricati della società Fides ad accedere a tutti gli uffici, stabilimenti e magazzini dell'impresa. Viene inoltre confermato l'accordo della Fabbrica Lastre di vetro P. Sciarra a che le informazioni raccolte siano comunicate alle società Fabbrica Pisana e SIV Società italiana vetro.

La lettera precisa infine il criterio di ripartizione della spesa relativa alle competenze della Fides, e cioè 25 % a carico della società Fabbrica P. Sciarra, 50 % a carico della società Fabbrica Pisana e 25 % a carico della società SIV.

- c) Lettera inviata dalla Fides alla Fabbrica Lastre di vetro P. Sciarra SpA in data 20 aprile 1976. Con questa lettera viene accusata ricevuta della lettera dell'8 aprile 1976, soprammenzionata.
- d) Lettera della Fides alla Fabbrica Lastre di vetro P. Sciarra, in data 25 giugno 1976. In questa lettera sono indicate le persone incaricate dalla Fides di effettuare i controlli.
- e) Lettera della Fides alla Fabbrica P. Sciarra, confidenziale e personale, all'attenzione del dott. Sciarra.

Con questa lettera la Fides invia la fattura n. MR 221 del 22 settembre 1976, relativa alle sue prestazioni.

- f) Lettera della Fides alla Fabbrica Lastre di vetro P. Sciarra del 20 agosto 1977. Vengono confermati gli accordi verbali in corso, secondo cui la Fides è incaricata di trasmettere un'elaborazione periodica di dati relativi ai consumi nazionali risultanti dai flussi d'importazione/esportazione e dalla produzione globale nazionale.
- g) Undici formulari di trasmissione inviati dalla Fides al presidente della società, relativi ai lavori effettuati dalla Fides per conto della società.

Formulari x 999.95 Mg/zl del 22 marzo 1976, 999.95 Mg/zz del 5 aprile 1976, 912 Bo/fm del 7 luglio 1976, 912 Bo/sv del 22 ottobre 1976, < 912 Pt/sv del 9 dicembre 1976, 19110 Sh/tz del 15 febbraio 1977, 19110 Bl/tr del 4 aprile 1977, 29110 Sh/ag del 3 giugno 1977, x 19110 Os/zl del 17 ottobre 1977, x 19110 Os/lc del 14 novembre x 19110 Os/lc del 19 giugno 1978;

6. considerando che tutti questi documenti riguardano l'accordo concluso in data 30 marzo 1976 tra produttori di vetro, tra i quali la società Fabbrica P. Sciarra, e che, per il controllo della esecuzione dell'accordo stesso, apposito mandato fu conferito dai produttori alla Fides;

che pertanto le domande formulate, oralmente e per iscritto, nel corso dell'accertamento del 1º giugno 1978 dagli agenti della Commissione concernevano espressamente i documenti succitati;

che tuttavia la società Fabbrica P. Sciarra non esibì alcuno di questi documenti agli ispettori della Commissione;

Ш

- 7. considerando che la società Fabbrica P. Sciarra, replicando per iscritto il 23 luglio 1979, agli addebiti mossi dalla Commissione, ha eccepito che:
- l'accordo di specializzazione tra produttori italiani di vetro, concluso il 30 marzo 1976, per una durata di due anni, deve considerarsi lecito in quanto necessario per superare il periodo di crisi attraversato dal settore, per la sua portata, ristretta ad una parte del mercato interno e ad una sola categoria di vetro piano, nonché per la sua durata limitata e per il contenuto, di carattere puramente statistico, delle informazioni scambiate con la Fides;

- alla data della visita di accertamento, l'accordo in questione non era più in vigore e pertanto i dirigenti della società Fabbrica P. Sciarra, giudicandolo ormai privo di rilevanza, si soffermarono esclusivamente sugli ultimi sviluppi delle loro relazioni con la Fides, e cioè sull'incontro del febbraio 1978;
- la società Fabbrica P. Sciarra ritenne che, dopo la visita di accertamento del 1º giugno 1978, l'inchiesta, per quanto la concerneva, fosse terminata, non avendole la Commissione reiterato le sue richieste sugli accordi in questione;

#### IV

8. considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 17, la Commissione, per l'assolvimento dei compiti affidatile dall'articolo 89 del trattato CEE, può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e che a tal fine gli agenti della Commissione sono investiti dei poteri indicati all'articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento, tra cui quello di controllare i libri e gli altri documenti aziendali, prendere copie o estratti di tali documenti, e di accedere a tutti i locali dell'impresa;

che ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del citato regolamento, gli agenti incaricati dalla Commissione di procedere ai suddetti accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisi l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonché la sanzione prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento n. 17, per l'ipotesi in cui i libri o gli altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto;

che ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 17 la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende varianti da cento a cinquemila unità di conto quando, intenzionalmente o per negligenza, presentino in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 14, i libri o altri documenti aziendali richiesti;

che la società Fabbrica P. Sciarra il 1º giugno 1978 accettò di sottoporsi agli accertamenti e a tutte le obbligazioni conseguenti ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento n. 17;

che non è contestabile che gli ispettori della Commissione posero domande precise circa i rapporti esistenti tra la Fabbrica P. Sciarra e la Fides, la natura e l'oggetto preciso di detti rapporti, nonché sulla data in cui avessero avuto inizio; che gli ispettori della Commissione invitarono altresì la Fabbrica P. Sciarra a produrre tutta la corrispondenza scambiata, al riguardo, con la Fides, come pure tutta la corrispondenza scambiata con gli altri produttori di vetro;

che una valutazione della compatibilità dell'accordo del 30 marzo 1976 con le regole di concorrenza stabi-

lite dal trattato CEE esulava dall'ambito degli accertamenti da effettuare in occasione della visita del 1º giugno 1978, né forma oggetto della presente decisione, e che la circostanza che l'accordo del 30 marzo 1976 fosse già scaduto alla data in cui furono effettuati gli accertamenti è irrilevante, e quindi non può essere invocata dalla società Fabbrica P. Sciarra;

9. considerando che la società Fabbrica P. Sciarra riconosce, nella sua lettera del 23 luglio 1979, l'incompletezza delle risposte date alle domande degli ispettori della Commissione nel corso della visita del 1º giugno 1978; che a torto, tuttavia, sostiene che le domande degli ispettori della Commissione abbiano avuto come oggetto esclusivamente l'incontro del febbraio 1978, alla sede della Fides in Milano; infatti la domanda posta per iscritto nel processo verbale si concluse con l'invito a produrre tutta la corrispondenza scambiata con gli altri produttori e con la Fides; invito peraltro reiteratamente formulato dagli ispettori della Commissione, oralmente, nel corso della visita di accertamento;

che inoltre la società Fabbrica P. Sciarra, per lo meno a far tempo dall'8 giugno 1978, non poteva, come sostiene, fondatamente ritenere la Commissione soddisfatta delle risposte ottenute nel corso degli accertamenti effettuati il 1º giugno 1978, tenendo altresì conto che è ragionevole supporre che essa fosse stata tempestivamente informata dalla mandataria Fides del rifiuto di quest'ultima di sottostare in data 8 giugno 1978 ad una visita di accertamento concernente gli accordi nel settore del vetro;

che del resto la Fabbrica P. Sciarra avvrebbe potuto ampiamente dimostrare la sua buona fede informando la Commissione della propria intenzione di mettere a sua disposizione tutta la documentazione richiesta, e ciò nel periodo immediatamente successivo al rifiuto della Fides si sottoporsi all'accertamento disposto nei suoi confronti;

10. considerando che la società Fabbrica P. Sciarra, presentando in modo manifestamente incompleto la documentazione richiesta dagli ispettori della Commissione in occasione di accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 17, ha commesso, intenzionalmente un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 17 e che inoltre, nel corso della visita di accertamento del 1º giugno 1978, le domande e le richieste di documenti furono formulate dagli ispettori della Commissione, sia oralmente, sia per iscritto, nel processo verbale, in modo non equivoco e talmente preciso che la società Fabbrica P. Sciarra non potè avere dubbio alcuno sulla natura esatta della documentazione richiesta;

che ricorrono quindi le condizioni per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1;

11. considerando che l'infrazione di cui l'impresa Fabbrica P. Sciarra si è resa responsabile non è certamente priva di gravità, nella misura in cui la mancata presentazione dei documenti richiesti ha reso ancor più difficile il compito della Commissione di assicurare il rispetto delle regole di concorrenza del trattato CEE;

che, pertanto, vi è motivo di infliggere un'ammenda a carico della società Fabbrica P. Sciarra il cui importo sia proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa,

# HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

La presentazione di documentazione incompleta da parte della Fabbrica Lastre di vetro Pietro Sciarra SpA, con sede in Roma, in occasione della visita di accertamento effettuata dalla Commissione sulla base dell'articolo 14 del regolamento n. 17 il 1º giugno 1978, costituisce un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 17.

#### Articolo 2

La Commissione infligge alla società Fabbrica P. Sciarra un'ammenda dell'importo di cinquemila unità

di conto, pari a 5 795 050 lire italiane. Il pagamento di tale somma dovrà essere effettuato entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione all'impresa interessata, mediante versamento sul conto n. 971.699/13/25 COMIT, Roma, intestato alla Commissione delle Comunità europee.

### Articolo 3

La presente decisione costituisce titolo esecutivo conformemente a quando disposto dall'articolo 192 del trattato CEE.

### Articolo 4

La Fabbrica Lastre di vetro P. Sciarra SpA, con sede in Roma (Italia), via dei Volsci 120, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1979.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione